

**DCO 24/11**

**MECCANISMO DI REINTEGRAZIONE DEGLI ONERI NON RECUPERABILI  
SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA PER LE FORNITURE AI  
CLIENTI NON DISALIMENTABILI E MODALITÀ DI RECUPERO E GESTIONE DEL  
CREDITO**

*Documento per la consultazione  
Mercati di incidenza: energia elettrica*

*16 giugno 2011*

## Premessa

*Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'implementazione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia di energia elettrica in relazione alla fornitura di clienti finali che, per le loro caratteristiche, non possono essere disalimentati (di seguito: clienti non disalimentabili) nonché per la definizione delle modalità di recupero e gestione del credito relativo alle medesime forniture.*

*Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 182/10 e viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 29 agosto 2011. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

*Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:*

*Autorità per l'energia elettrica e il gas*

*Direzione Mercati*

*Unità Mercati Retail*

*Piazza Cavour 5 – 20121 Milano*

*tel. 02.655.65.290/284*

*fax 02.655.65.265*

*e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)*

*sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## 1. Introduzione

- 1.1 A seguito della completa liberalizzazione, a far data dall'1 luglio 2007, del mercato di energia elettrica, la legge n. 125/07 ha previsto, tra l'altro, l'implementazione di un regime di salvaguardia per i clienti finali che certificano di non rientrare nel regime di "maggior tutela" di cui al comma 2 della medesima legge, che si trovano senza fornitore di energia elettrica o che non hanno scelto il proprio fornitore.
- 1.2 Ai sensi della medesima legge, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ha adottato decreti<sup>1</sup> finalizzati all'individuazione degli esercenti la salvaguardia mediante apposite procedure concorsuali.
- 1.3 L'attività di monitoraggio che l'Autorità ha posto in essere, a partire dal 2008, relativamente al servizio di salvaguardia svolto dagli esercenti individuati con le sopramenzionate procedure, ha evidenziato un preoccupante incremento del fenomeno del mancato pagamento delle fatture (di seguito: morosità) da parte dei clienti finali, in particolar modo dei clienti non disalimentabili. Anche alla luce di tale evoluzione, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto, su proposta dell'Autorità<sup>2</sup>, con decreto ministeriale 21 ottobre 2010 in tema di criteri per le procedure concorsuali per la selezione degli esercenti la salvaguardia, prevedendo, tra l'altro, l'adozione, da parte dell'Autorità, di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi al mancato pagamento delle fatture da parte di clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili).
- 1.4 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di implementazione del meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili nonché per la definizione delle modalità di recupero e gestione del credito relativo alle medesime forniture.
- 1.5 Nella fattispecie, con il presente documento l'Autorità sottopone alla consultazione:
  - il meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili;
  - le modalità di attuazione delle procedure di recupero e gestione del credito da parte degli esercenti la salvaguardia, propedeutiche all'ammissione del credito al meccanismo di cui al precedente punto;
  - ulteriori procedure di recupero del credito successive alle azioni degli esercenti la salvaguardia non andate a buon fine;
  - le modalità di copertura degli oneri derivanti dal meccanismo;
  - le modalità di gestione dei meccanismi sopraindicati nel caso di crediti non recuperabili relativi a precedenti periodi di esercizio della salvaguardia.
- 1.6 Infine, nel presente documento per la consultazione vengono indicate proposte di modifica rispetto alla vigente disciplina in tema di identificazione dei clienti finali non disalimentabili, finalizzate ad una più corretta identificazione dei citati clienti finali.

---

<sup>1</sup> Si ricordano, tra l'altro, i decreti ministeriali 23 novembre 2007 e 21 ottobre 2010.

<sup>2</sup> Deliberazione PAS 24/10 che evidenzia, altresì, le criticità insite nella fase di trasferimento all'esercente la salvaguardia delle informazioni relative al cliente finale necessarie per garantire l'attivazione del servizio medesimo.

## 2. La disciplina del servizio di salvaguardia

- 2.1 L'Autorità, con deliberazione n. 337/07 ha adottato (e successivamente modificato e integrato), in attuazione delle previsioni dei decreti ministeriali di indirizzo, le disposizioni atte a garantire l'erogazione del servizio di salvaguardia. Nella fattispecie i soggetti che erogano il servizio vengono selezionati attraverso apposite procedure concorsuali effettuate sulla base di criteri definiti dall'Autorità, secondo gli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, nella deliberazione n. 337/07 l'Autorità ha definito e aggiornato le aree territoriali di erogazione del servizio, gli indirizzi alla società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) per lo svolgimento delle procedure concorsuali, sulla base di un regolamento dell'Acquirente unico approvato dalla medesima Autorità, e ha stabilito le modalità di erogazione del servizio di salvaguardia<sup>3</sup>.
- 2.2 Sulla base delle disposizioni di cui alla sopramenzionata deliberazione, l'Acquirente unico ha effettuato rispettivamente nei mesi di febbraio 2008, novembre 2008 e novembre 2010 tre procedure concorsuali individuando quali esercenti la salvaguardia:
- I. per il periodo 1 maggio 2008 - 31 dicembre 2008 (di seguito: primo periodo di esercizio della salvaguardia) le società:
    - Exergia Spa per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna;
    - Enel Energia Spa per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
  - II. per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010 (di seguito: secondo periodo di esercizio della salvaguardia):
    - Enel Energia Spa per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Sardegna, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia;
    - Hera Comm Spa per le regioni Toscana, Umbria e Marche;
    - Exergia Spa per le regioni Trentino-Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Emilia Romagna.
  - III. per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 (di seguito: terzo e attuale periodo di esercizio della salvaguardia):
    - Enel Energia Spa per le regioni Umbria, Marche, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia;
    - Hera Comm Spa per le regioni Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia;
    - Exergia Spa per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Trentino-Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Emilia Romagna.
- 2.3 La disciplina vigente prevede che l'esercente la salvaguardia applichi alle forniture dei clienti finali serviti in salvaguardia, oltre alle tariffe relative ai servizi di trasporto, distribuzione e misura, un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione. Tale

---

<sup>3</sup> Al fine di meglio armonizzare la disciplina di riferimento, a partire dal secondo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia la deliberazione n. 337/07 ha recepito unicamente le disposizioni relative alle modalità di effettuazione delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia mentre le modalità di svolgimento del servizio sono state recepite all'interno del Testo integrato della vendita elettrica di cui alla deliberazione n. 156/07 (TIV).

corrispettivo è pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica rifornita, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari determinati come somma tra:

- la somma tra il valore del parametro offerto dall' esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali ( $\Omega$ ) e il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 (PUN), nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria del mese;
- la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall' esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio.

2.4 Il parametro  $\Omega$  ha quindi la finalità di coprire i costi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio, i costi relativi all'attività commerciale nonché i costi connessi al rischio insito nell'attività svolta dal venditore, comprensivi del rischio creditizio.

2.5 Al fine di un corretto apprezzamento del rischio creditizio, nonché della sua remunerazione, occorre tenere in debita considerazione sia il fenomeno relativo alla morosità sia gli strumenti di copertura (e il costo ad essi connesso) che l'assetto normativo e regolatorio pongono in essere.

### **3. Contesto normativo di riferimento**

3.1 Le tematiche afferenti alla morosità dei clienti finali per le forniture di energia elettrica sono disciplinate dalla deliberazione ARG/elt 04/08. Nella fattispecie tale deliberazione ha, tra l'altro:

- regolamentato il servizio di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili prevedendo la possibilità per l' esercente la vendita (compreso l' esercente la salvaguardia), previa costituzione in mora, di richiedere all'impresa di distribuzione la sospensione della fornitura di energia elettrica;
- definito un' apposita disciplina di identificazione dei clienti finali non disalimentabili;
- previsto una regolazione specifica applicabile ai casi di morosità dei clienti non disalimentabili sul libero mercato che contempla la possibilità in capo all' esercente la vendita (esclusi quindi gli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia) di risolvere i corrispondenti contratti di trasporto e dispacciamento e la conseguente attivazione, da parte dell'impresa di distribuzione, degli specifici servizi di maggior tutela o di salvaguardia<sup>4</sup>.

3.2 La medesima deliberazione ARG/elt 04/08 ha previsto, fra i ritenuti della parte motivazionale, la definizione, con successivo provvedimento, delle modalità che concorrono alla copertura, secondo meccanismi incentivanti, degli oneri sostenuti dagli esercenti la maggior tutela e dagli esercenti la salvaguardia relativi alla morosità dei clienti non disalimentabili, stabilendo nel contempo misure finalizzate al contenimento di tali oneri, quali l'eventuale predisposizione di opportune procedure concorsuali per la selezione di soggetti qualificati rivolti ad offrire servizi di gestione e recupero dei crediti vantati, dagli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia, nei confronti della propria clientela non disalimentabile.

3.3 La disciplina di cui alla sopramenzionata deliberazione non pone quindi alcuna forma di tutela esplicita (oltre al citato ritenuto) a favore degli esercenti la salvaguardia nei casi di clienti finali non disalimentabili morosi forniti in tale regime: in queste situazioni, gli esercenti la

---

<sup>4</sup> Nel caso in cui il cliente finale disalimentabile sia fornito in salvaguardia o in maggior tutela, la risoluzione del contratto comporterebbe di fatto la disconnessione del punto di prelievo.

salvaguardia si trovano ad assumere rischi di credito commerciale al di sopra del fisiologico livello di rischio creditizio insito nell'attività di vendita. La natura del cliente non disalimentabile comporta infatti che, qualora il citato cliente si trovi in condizione di morosità, l'esercente la salvaguardia non possa risolvere il contratto per inadempimento restando quindi responsabile dei prelievi di tale cliente fintanto che questi non scelga un venditore sul libero mercato (o fino al termine del periodo di salvaguardia per cui l'esercente è stato individuato).

3.4 Il monitoraggio, da parte della Direzione mercati, delle modalità di svolgimento del servizio di salvaguardia da parte degli esercenti individuati mediante le prime due procedure di selezione, ha posto in evidenza il costante incremento del fenomeno di mancato pagamento delle fatture da parte di alcuni clienti finali, con particolare riferimento ai clienti non disalimentabili.

3.5 A fronte del continuo incremento del fenomeno della morosità dei clienti non disalimentabili in salvaguardia, l'Autorità è perciò ulteriormente intervenuta con proposte<sup>5</sup> al Ministero dello Sviluppo Economico, recepite attraverso l'adozione del decreto ministeriale 21 ottobre 2010. Tale decreto ha previsto, tra l'altro:

- l'adozione, da parte dell'Autorità, di un meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili;
- la definizione, da parte dell'Autorità, delle modalità di attuazione delle procedure di recupero e gestione del credito, che devono essere preliminarmente implementate dagli esercenti la salvaguardia per poter accedere al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili;
- che gli oneri derivanti dal meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili siano posti a carico di una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.

3.6 Con deliberazione ARG/elt 182/10, l'Autorità ha, tra l'altro, avviato un procedimento volto a definire le modalità di:

- funzionamento del meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili;
- attuazione delle procedure di recupero e gestione del credito implementate dagli esercenti la salvaguardia per poter accedere al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili.

#### **4. Meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili**

4.1 L'ammissione al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili richiede, in via preliminare, alcuni adempimenti da parte degli esercenti la salvaguardia che vengono descritti nei paragrafi successivi (cfr paragrafo 5 e 6).

4.2 Si intende prevedere che il meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili si applichi ai crediti non pagati e costituiti in mora previa richiesta da parte dell'esercente la salvaguardia di partecipazione al meccanismo, con riferimento a ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente finale non disalimentabile soggetto passivo dei suddetti crediti non pagati.

---

<sup>5</sup> Deliberazione PAS 24/10 che evidenzia, altresì, le criticità insite nella fase di trasferimento all'esercente la salvaguardia delle informazioni relative al cliente finale necessarie per garantire l'attivazione del servizio medesimo.

4.3 Nei casi di cui al punto 4.2, l'esercente la salvaguardia ha diritto a ricevere:

- a) con riferimento alla prima fattura (o gruppo di fatture) non pagata costituita in mora<sup>6</sup>, una quota percentuale del credito costituito in mora (comprensivo di interessi se richiesti); tale quota percentuale potrebbe essere così calcolata:

$$\underline{\underline{\text{MAX} \left[ X = C_R / C_T - \frac{n-2}{10}; 0 \right] [\%]}}$$

dove:

$C_R$  è l'ammontare dei crediti costituiti in mora in relazione a forniture a clienti disalimentabili in salvaguardia recuperato dagli esercenti;

$C_T$  è l'ammontare complessivo dei crediti costituiti in mora in relazione a forniture a clienti disalimentabili in salvaguardia;

$n$  è il numero di mensilità (non inferiore a 2) che intercorrono tra la scadenza della fattura e la messa in mora del credito non pagato.

- b) con riferimento alle successive fatture non pagate dopo la prima costituzione in mora, il valore del credito riclassificato applicando al posto del parametro  $\Omega$  offerto dall'esercente in sede di procedura concorsuale il parametro  $\Omega_1$  (se  $\Omega_1 < \Omega$ ) definito dall'Autorità.

4.4 La formulazione sopra descritta è volta ad incentivare l'esercente la salvaguardia nell'applicazione delle proprie procedure di gestione del credito: in caso di mancato pagamento la quota percentuale del credito costituito in mora oggetto del recupero tramite il meccanismo (X) decresce al crescere del tempo impiegato per la costituzione in mora (n), incentivando la pronta costituzione in mora.

4.5 Il rapporto tra  $C_R$  e  $C_T$ , nonché il valore del parametro  $\Omega_1$ , verranno stabiliti dall'Autorità. Nella fattispecie, l'Autorità intende determinare il rapporto tra  $C_R$  e  $C_T$  sulla base delle informazioni raccolte da tutti gli esercenti la salvaguardia con riferimento ai periodi di erogazione del servizio passati.

4.6 Per quanto riguarda, invece, la determinazione del valore del parametro  $\Omega_1$  occorre considerare come la sostituzione del valore del parametro  $\Omega$  con quello del parametro  $\Omega_1$  al fine della riclassificazione del credito costituito in mora è volta a ridurre il margine commerciale riconosciuto all'esercente la salvaguardia. Tale riduzione è giustificata dal passaggio della fornitura del cliente finale, attraverso l'adesione al meccanismo per morosità dei clienti non disalimentabili, dal regime di mercato (della salvaguardia appunto) ad un apposito regime regolato (che è volto alla garanzia della copertura degli inadempimenti contrattuali del cliente) con conseguente riduzione del rischio credito.

4.7 Di conseguenza, l'Autorità intende calcolare il valore del parametro  $\Omega_1$  come somma della media annua ponderata (sui volumi forniti) della stima dei corrispettivi, distinti per livelli di tensione, a copertura dei costi di commercializzazione dei clienti finali aventi diritto alla salvaguardia a condizioni di regime regolato e dei costi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio. A tal fine, la determinazione dei suddetti corrispettivi verrebbe calcolata partendo dal valore del corrispettivo RCV a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti la maggior tutela.

---

<sup>6</sup> Si intende la fattura (o il gruppo di fatture) per la quale è stata effettuata, per la prima volta per uno specifico punto di prelievo, la costituzione in mora.

- Q1** *Si ritiene che il meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili sia individuato in maniera corretta? Se no per quali motivi?*
- Q2** *Quali ulteriori modalità dovrebbero essere adottate al fine di identificare i parametri  $C_R$  e  $C_T$ ?*
- Q3** *Si ritiene che debbano essere definite modalità di determinazione del parametro  $\Omega_I$  alternative rispetto a quelle proposte? Se sì, quali?*

## **5 Modalità di attuazione delle procedure di recupero e gestione del credito stragiudiziale**

- 5.1 Ai fini della presentazione della richiesta di partecipazione al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili, l'Autorità ritiene che l'esercente la salvaguardia debba avere preliminarmente applicato una procedura di recupero crediti stragiudiziale volta a concordare ed ottenere, con il debitore, l'immediato pagamento del credito scaduto, ovvero il perfezionamento di un piano di rientro.
- 5.2 L'Autorità intende prevedere che l'insieme minimo di azioni di cui al punto precedente, che devono obbligatoriamente essere poste in essere dall'esercente creditore, secondo determinate tempistiche, sia costituito da:
- *emissione della fattura* secondo le tempistiche previste dalla normativa;
  - *sollecito epistolare di pagamento*: volto ad intimare al debitore il pagamento delle somme dovute e non pagate entro il termine indicato in fattura;
  - *risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e/o contestazione degli importi fatturati*;
  - *ulteriore sollecito tramite e-mail/fax*: con le medesime finalità di cui al punto precedente;
  - *sollecito telefonico*: volto a stabilire un contatto diretto con il cliente al fine di comprendere la reale situazione (rifiuto deliberato a onorare il debito o situazione di crisi temporanea) ed eventualmente stabilire un piano di rientro;
  - *messa in mora*: ultima raccomandata con cui si intima il pagamento delle somme dovute entro un determinato termine decorso il quale si provvederà ad avviare il processo di recupero del credito secondo le modalità stabilite dall'Autorità.
- 5.3 L'esercente la salvaguardia ha diritto ad accedere al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili qualora la procedura di recupero crediti stragiudiziale, non abbia portato, entro un termine congruo dalla messa in mora:
- al pagamento delle fatture scadute oppure
  - alla definizione di un piano di rientro (ovvero il piano di rientro non sia stato rispettato dal cliente finale).

- Q4** *Si ritiene che l'insieme minimo di azioni da porre in essere sia esaustivo? In caso di risposta negativa quali altre azioni alternative o addizionali potrebbero essere individuate?*
- Q5** *Entro quali tempistiche dovrebbero essere effettuate le azioni minime indicate dall'Autorità?*
- Q6** *Quale termine dalla messa in mora si ritiene congruo per accedere al meccanismo di reintegrazione? In particolare si ritiene che un termine di 60 giorni dalla messa in mora sia correttamente individuato?*

## 6 Ulteriori procedure di recupero crediti: tramite ruolo (Equitalia) e cessione del credito (*factoring*)

- 6.1 Il decreto ministeriale 21 ottobre 2010 ha previsto che la partecipazione dell' esercente la salvaguardia al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili sia subordinata all'attivazione, secondo le modalità previste dall' Autorità, di apposite procedure di recupero e gestione del credito, ivi comprese, qualora ne sussistano le condizioni, quelle esperibili attraverso la società Equitalia Spa. (di seguito: Equitalia).
- 6.2 L' articolo 3bis del decreto legislativo n. 46/99 dispone che il Ministro dell' economia e delle Finanze (di seguito: MEF) possa autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo, da parte di Equitalia, dei crediti di società che presentano la forma giuridica di società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica dei crediti.
- 6.3 Ai sensi del Decreto legislativo 23 gennaio 1999, i titoli di credito della Pubblica amministrazione o di società da essa controllate, la cui riscossione è demandata ad Equitalia sono iscritti a ruolo e, pertanto, quest' ultima può procedere al recupero mediante mezzi coercitivi come l' iscrizione di ipoteche sugli immobili, il pignoramento di beni mobili, del conto corrente ed altro. Inoltre, per previsione legislativa, Equitalia gode di condizioni agevolate quali, a titolo di esempio, la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche; la gratuità di altre attività e misura fissa dell' imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili; la riduzione tasse e diritti per atti giudiziari.
- 6.4 Nell' ipotesi che ne sussistano i requisiti per l' iscrizione a ruolo dei crediti non recuperabili, l' esercente la salvaguardia, al fine di accedere al meccanismo di reintegrazione oneri non recuperabili per morosità dei clienti non disalimentabili, dovrà richiedere al MEF apposita autorizzazione per la riscossione coattiva dei propri crediti non recuperati in via stragiudiziale relativi a clienti non disalimentabili.
- 6.5 Successivamente dovranno essere definite le modalità di comunicazione periodica a Equitalia, per l' iscrizione a ruolo dei medesimi crediti non recuperati in via stragiudiziale che l' esercente intende iscrivere al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili. In tale ambito dovrà essere altresì valutata la possibilità di autorizzare l' Agente di riscossione incaricato da Equitalia al recupero del credito, a riversare l' eventuale quota recuperata direttamente alla Cassa.
- 6.6 Tuttavia, l' esercente la salvaguardia potrebbe, in via subordinata, decidere di non iscrivere a ruolo tutti i crediti che intendere ammettere al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili; in tal caso, al fine di accedere ugualmente al sopramenzionato meccanismo, sarebbe tenuto a versare annualmente alla Cassa un importo pari al

$$\max[R_E * C_M; R_E * C_M + 50\%(R_I - R_E) * C_M]$$

dove

- $R_E$  è il valore medio percentuale dei crediti inseriti a ruolo riferiti alle forniture in salvaguardia, recuperati da Equitalia nel medesimo periodo o, se non significativo, il valore medio percentuale dei crediti recuperati da Equitalia in relazione a clienti aventi caratteristiche simili ai clienti soggetti passivi dei crediti per i quali l' esercente ha richiesto la partecipazione al meccanismo;

- $C_M$  è l'ammontare dei crediti che l'esercente la salvaguardia ha iscritto al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili senza tuttavia inserirli a ruolo (Equitalia);
- $R_I$  è il valore percentuale dei crediti non inseriti a ruolo recuperati dall'esercente medesimo qualora abbia deciso di non avvalersi di Equitalia, al netto degli oneri per il recupero dei crediti.

6.7 L'ammontare dei crediti  $C_M$  è pari all'ammontare fatturato e non pagato, comprensivo degli eventuali interessi di mora qualora applicati, nonché degli importi relativi agli oneri sostenuti, a vario titolo, dal medesimo esercente ai fini del recupero dei crediti mediante società terze, quali le spese di recupero, purchè adeguatamente documentate.

**Q7** *Si ritiene che debbano essere definite ulteriori modalità di attivazione delle procedure di recupero credito tramite ruolo di Equitalia rispetto a quelle previste?*

**Q8** *Si ritiene che il criterio di identificazione degli ammontari che l'esercente la salvaguardia è tenuto a versare in caso di non iscrizione a ruolo dei crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione sia opportunamente identificato?*

6.8 Per i casi in cui l'esercente la salvaguardia non ha titolo a richiedere al MEF l'autorizzazione per accedere alla riscossione coattiva mediante ruolo da parte di Equitalia in quanto non presenta la forma giuridica di società per azioni a partecipazione pubblica è intenzione dell'Autorità introdurre un meccanismo di recupero crediti alternativo mediante una procedura di cessione del credito (*factoring*).

6.9 A tal fine, per ogni periodo di esercizio della salvaguardia, l'Autorità intende prevedere che l'Acquirente unico individui, tramite procedura ad evidenza pubblica effettuata secondo gli indirizzi definiti dall'Autorità, una o più società di *factoring*.

6.10 L'esercente la salvaguardia che intende iscrivere un credito costituito in mora nel meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili dovrà cedere al *factor* appositamente individuato il medesimo credito pro - soluto, versando altresì il prezzo per la cessione incassato.

6.11 Tuttavia, l'esercente la salvaguardia potrebbe, in via subordinata, decidere di non cedere i crediti che intende iscrivere nel meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili al *factor* individuato. In tal caso, al fine di accedere ugualmente al sopramenzionato meccanismo, l'esercente sarebbe tenuto a versare annualmente alla Cassa un ammontare almeno pari al potenziale prezzo di cessione dei medesimi crediti al *factor* individuato attraverso le procedure concorsuali, incrementato del 50% dell'eventuale maggior recupero del credito da parte dell'esercente la salvaguardia.

**Q9** *Si ritiene che le modalità di attivazione delle procedure di cessione del credito (*factoring*) pro - soluto siano opportunamente identificate?*

**Q10** *Si ritiene che il criterio di identificazione degli ammontari che l'esercente la salvaguardia è tenuto a versare in caso di mancata cessione al *factor* appositamente individuato dei crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione sia opportunamente definito? Se no, quali ulteriori elementi devono essere considerati?*

## **7 Iter procedurale per il meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili**

- 7.1 Come sopra evidenziato, l'Autorità intende prevedere che la partecipazione al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili debba avvenire su richiesta dell'esercente la salvaguardia, con riferimento al credito non recuperabile costituito in mora relativo a ciascun punto di prelievo nella titolarità del cliente finale non disalimentabile soggetto passivo del credito.
- 7.2 Nella fattispecie, ciascun esercente la salvaguardia, al fine di iscrivere i crediti insoluti nel meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili, sarà tenuto a presentare mensilmente alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un prospetto riepilogativo indicante, per ciascun punto di prelievo, gli importi dei crediti non incassati (anche parzialmente) nei 60 giorni successivi alla messa in mora del cliente finale non disalimentabile per il quale richiede la partecipazione al meccanismo.
- 7.3 Al fine di ottenere il reintegro delle somme, il prospetto deve necessariamente indicare il dettaglio della procedura recupero crediti stragiudiziale non andata a buon fine. L'esercente la salvaguardia deve altresì rendere disponibili, su richiesta, all'Autorità ogni documentazione di dettaglio atta a comprovare l'ottemperamento delle diverse azioni della procedura di recupero crediti stragiudiziale<sup>7</sup>.
- 7.4 La Cassa, previa verifica formale della documentazione, provvede ad erogare all'esercente la salvaguardia, entro 90 giorni dal ricevimento del sopraccitato prospetto riepilogativo, l'ammontare riconosciuto in base alla metodologia sopra descritta. A tale fine verrà istituito un apposito fondo presso la Cassa, alimentato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010 (crf. Paragrafo 8).
- 7.5 L'esercente la salvaguardia che ha chiesto di partecipare al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili, è inoltre tenuto a versare alla Cassa, con riferimento alle fatture successive all'iscrizione al meccanismo di reintegrazione eventualmente pagate dal cliente finale, la differenza (se positiva) tra il credito fatturato (e incassato) e il valore del credito riclassificato applicando il parametro  $\Omega_1$ .
- 7.6 Gli obblighi di cui al precedente punto, in capo all'esercente la salvaguardia vengono meno qualora il medesimo esercente decida di uscire dal meccanismo di reintegrazione con riferimento al punto di prelievo responsabile dei crediti che erano stati costituiti in mora. Tale uscita è tuttavia vincolata dal fatto che gli importi relativi al meccanismo di reintegrazione versati al medesimo esercente dalla Cassa siano stati totalmente recuperati, anche mediante le procedure di recupero descritte nei paragrafi precedenti.
- 7.7 Infine, l'Autorità ritiene opportuno prevedere obblighi di rendicontazione periodica in capo agli esercenti la salvaguardia che partecipano al meccanismo di reintegrazione per morosità dei clienti non disalimentabili anche ai fini della verifica dei versamenti di cui al precedente punto 6.6. In particolare, l'Autorità intende prevedere che, con cadenza almeno annuale, l'esercente la salvaguardia presenti apposita certificazione, effettuata da società di revisione, degli importi dichiarati relativi ai crediti costituiti in mora e non recuperati nonché dell'evoluzione del livello di tali importi. Tale certificazione dovrà altresì comprendere la quota degli oneri sostenuti per il recupero di tali crediti.

---

<sup>7</sup> Prevista ai sensi del paragrafo 5.2.

**Q11** *Si ritiene opportuno far certificare i crediti costituiti in mora e non recuperati da una società di revisione? Quali soluzioni alternative si propongono al fine della corretta identificazione dei crediti?*

## **8 Copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di reintegrazione oneri non recuperabili per morosità dei clienti non disalimentabili**

- 8.1 Il decreto ministeriale 21 ottobre 2010 prevede che la copertura gli importi derivanti dal meccanismo di reintegrazione oneri non recuperabili per morosità dei clienti non disalimentabili avvenga mediante l'individuazione di una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.
- 8.2 La modalità prevista dal citato decreto ministeriale comporta quindi la definizione di uno specifico corrispettivo per il servizio di dispacciamento applicato a tutti gli utenti di dispacciamento, diversi dall'Acquirente unico, con riferimento ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia dai medesimi serviti.
- 8.3 L'Autorità intende valutare altresì la possibilità di articolare il citato corrispettivo a seconda del servizio erogato ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, prevedendo in particolare che tale corrispettivo sia, in termini unitari, più basso per i clienti nel libero mercato (aventi diritto alla salvaguardia) rispetto ai clienti serviti in salvaguardia.
- 8.4 Inoltre all'interno dei singoli mercati, si intende proporre una ulteriore articolazione stabilendo che l'onere a carico dei clienti non disalimentabili sia maggiore rispetto a quello dei clienti disalimentabili in virtù del fatto che ai clienti non disalimentabili è sempre garantita la continuità del servizio anche in situazioni di morosità e che, conseguentemente, l'impossibilità di distacco costituisce un maggior rischio economico e finanziario per il sistema.

**Q12** *Si ritiene che il criterio di copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di reintegrazione oneri non recuperabili per morosità dei clienti non disalimentabili sia opportunamente identificato?*

## **9 Applicazione dei meccanismi descritti ai crediti pregressi**

- 9.1 La parte motivazionale della deliberazione ARG/elt 04/08 prevede espressamente la definizione con successivo provvedimento, di modalità che concorrano alla copertura, secondo meccanismi incentivanti, degli oneri sostenuti dagli esercenti la maggior tutela e dagli esercenti la salvaguardia relativi alla morosità dei clienti non disalimentabili, stabilendo nel contempo misure finalizzate al contenimento di tali oneri, quali l'eventuale predisposizione di opportune procedure concorsuali per la selezione di soggetti qualificati rivolti ad offrire servizi di gestione e recupero dei crediti vantati, dagli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia, nei confronti della propria clientela non disalimentabile.
- 9.2 Di conseguenza, l'Autorità intende prevedere che il meccanismo di reintegrazione oneri non recuperabili per morosità dei clienti non disalimentabili venga applicato anche con riferimento all'erogazione del servizio di salvaguardia relativo ai periodi precedenti a quello attuale.

- 9.3 Nello specifico il meccanismo potrebbe essere del tutto analogo a quello descritto a regime. Anche in questo caso, quindi, si potrebbe prevedere che con riferimento:
- a) alla prima fattura (o gruppo di fatture) costituite in mora, sia riconosciuta una quota percentuale del credito costituito in mora calcolato in maniera analoga a quanto previsto al precedente paragrafo 4 senza tuttavia tenere conto del periodo di tempo intercorso tra la scadenza della fattura e la costituzione in mora;
  - b) alle successive fatture non pagate dopo la prima costituzione in mora, il valore del credito riclassificato sia determinato applicando, in luogo del valore del parametro  $\Omega$  quello del parametro  $\Omega_1$ , calcolato a partire dal corrispettivo RCV in vigore nel periodo cui si riferiscono i crediti;
  - c) alle fatture pagate dal cliente finale relative al periodo successivo alla prima costituzione in mora, l'esercente la salvaguardia sia tenuto a versare alla Cassa la differenza (se positiva) tra il credito fatturato e incassato e il valore del credito riclassificato applicando il corrispettivo  $\Omega_1$ ;
- 9.4 In alternativa, in luogo dei punti a), b) e c), si potrebbe prevedere che, con riferimento a ciascun punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo di un credito costituito in mora, qualora sussistano i requisiti di partecipazione al meccanismo, l'esercente la salvaguardia abbia diritto al riconoscimento di un ammontare pari alla differenza tra:
- l'importo del credito riclassificato determinato applicando al valore dei crediti costituiti in mora, in luogo del valore del parametro  $\Omega$ , quello del parametro  $\Omega_1$ ;
  - la differenza tra il valore del parametro  $\Omega$  e quello del parametro  $\Omega_1$  con riferimento a tutte le fatture emesse e incassate relative al medesimo cliente finale anche prima della costituzione in mora.
- 9.5 Si intende altresì prevedere che anche per i crediti pregressi si applichino le procedure di recupero del credito tramite ruolo, ovvero tramite cessione del credito pro-soluto descritte nei paragrafi precedenti (compresa la facoltà di non aderire a tali procedure versando alla Cassa un ammontare standard di credito).
- 9.6 Anche nel caso di crediti pregressi, si intende valutare la fattibilità di definire appositi obblighi di rendicontazione periodica con riferimento ai crediti costituiti in mora e non recuperati, attraverso la certificazione da parte di società di revisione.
- 9.7 Da ultimo per i crediti maturati prima dell'entrata in vigore della disciplina, si intende applicare una procedura di recupero e gestione del credito semplificata, propedeutica all'attivazione del meccanismo di reintegrazione oneri non recuperabili per morosità dei clienti non disalimentabili che comprende:
- *emissione della fattura* secondo le tempistiche previste dalla normativa;
  - *sollecito epistolare di pagamento*: volto ad intimare al debitore il pagamento delle somme dovute e non pagate entro il termine indicato in fattura;
  - *risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e/o contestazione degli importi fatturati*;
  - *messa in mora*: raccomandata con cui si intima il pagamento delle somme dovute entro un determinato termine decorso il quale si provvederà ad avviare il processo di riscossione coattiva.

**Q13** *Quale meccanismo di reintegrazione oneri non recuperabili per morosità dei clienti non disalimentabili si ritiene più opportuno applicare ai crediti pregressi?*

**Q14** *Quali ulteriori elementi si ritiene debbano essere considerati per la procedura di recupero e gestione del credito stragiudiziale semplificata?*

## **10 Proposte di integrazione all'attuale disciplina in tema di identificazione dei clienti finali non disalimentabili**

10.1 La deliberazione ARG/elt 04/08 ha identificato come clienti non disalimentabili i clienti finali:

- a) individuati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.;
- b) domestici ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della deliberazione 117/08 per gravi condizioni di disagio fisico;
- c) diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.

10.2 La medesima deliberazione ha altresì previsto:

- l'istituzione, presso le imprese di distribuzione, di un apposito elenco dei clienti finali a cui l'impresa medesima attribuisce la qualifica di clienti non disalimentabili;
- che i clienti finali inseriti nel suddetto elenco possano richiedere all'impresa di distribuzione, sotto la propria responsabilità e tramite l'esercente la vendita, di non essere ricompresi nella categoria di clienti non disalimentabili; e a tal fine, l'esercente la vendita è tenuto a trasmettere tempestivamente la richiesta all'impresa di distribuzione;
- che i clienti finali, qualora ne abbiano i requisiti, possano richiedere, tramite l'esercente la vendita, di essere inseriti nell'elenco dei clienti non disalimentabili tenuto dalle imprese di distribuzione; a tal fine l'esercente la vendita trasmette la richiesta all'impresa di distribuzione entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al ricevimento della medesima da parte del cliente finale.

10.3 L'Autorità ritiene opportuno integrare la sopramenzionata procedura in merito alla modalità operative di identificazione dei clienti non disalimentabili, attraverso la definizione di specifiche modalità per la richiesta di inserimento, da parte del cliente finale, nell'elenco dei clienti non disalimentabili.

10.4 In particolare, l'Autorità intende prevedere che l'istanza di inserimento nell'elenco da parte del cliente finale, diverso dal cliente domestico, avvenga attraverso apposita richiesta effettuata all'esercente la vendita sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale richiesta deve attestare l'appartenenza del punto di prelievo ad una delle seguenti categorie:

- a) non disalimentabile ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico (PESSE);
- b) intestato a pubblica amministrazione (comune, provincia, regione, Agenzia delle entrate, ecc.) con indicazione della tipologia;
- c) utilizzato per l'illuminazione pubblica (inclusi i semafori);
- d) intestato a soggetto che svolge un servizio sanitario (ospedale, Case di cura, ecc.) con specificazione del servizio svolto;

- e) intestato a soggetto che svolge pubblica sicurezza (ordine pubblico) con indicazione del servizio svolto;
- f) intestato a soggetto che svolge altro servizio di pubblica utilità (acquedotti, impianti fognari, pompe di sollevamento, depuratori, ponti radio, ect) con indicazione del servizio svolto;

10.5 A seguito della citata richiesta, l'impresa di distribuzione dovrebbe essere tenuta a verificare, per quanto di sua competenza, l'appartenenza del cliente medesimo alla categoria indicata prima di procedere al suo inserimento nella lista di clienti non disalimentabili. Tale verifica potrebbe essere effettuata nel momento della richiesta di sospensione del cliente finale o in alternativa potrebbe essere previsto un termine dal ricevimento della richiesta di verifica da parte dell'impresa distributrice.

**Q15** *Si ritiene che le modalità integrative all'attuale procedura di inserimento di un cliente finale nella lista dei clienti non disalimentabili prevista dalla deliberazione ARG/elt 04/08 siano definite correttamente? Si ritiene che siano necessarie ulteriori integrazioni alla sopramenzionata procedura?*

**Q16** *Si ritiene che le categorie in cui ricomprendere i punti di prelievo non disalimentabili ai fini della certificazione da consegnare all'esercente alla vendita sia esaustiva? Se no, quali tipologie occorrerebbe aggiungere?*

10.6 Per quanto riguarda i clienti domestici, appare opportuno evidenziare come la deliberazione ARG/elt 04/08 aveva inizialmente annoverato fra i clienti non disalimentabili i clienti finali identificati ai sensi del comma 8.3, lettera e) della deliberazione n. 200/99<sup>8</sup>, stabilendo che tale classificazione fosse valida fino all'emanazione della normativa concernente criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati nella quale sarebbero stati identificati i clienti finali in gravi condizioni di salute.

10.7 A partire dall'1 gennaio 2009, la disciplina di individuazione dei clienti non disalimentabili è stata modificata dalla deliberazione ARG/elt 186/08. Nella fattispecie, si è previsto che in luogo dei clienti identificati ai sensi del comma 8.3, lettera e) della deliberazione n. 200/99, fossero identificati come clienti non disalimentabili i clienti domestici in condizioni di disagio fisico previo riconoscimento la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito: bonus sociale).

10.8 Alcune imprese di distribuzione hanno segnalato che alcuni clienti finali identificati in precedenza come non disalimentabili ai sensi del comma 8.3, lettera e) della deliberazione n. 200/99, non hanno successivamente richiesto il bonus sociale, venendo quindi a mancare le condizioni per poter mantenere la qualifica di cliente non disalimentabile.

10.9 Appare quindi opportuno, anche al fine di tutelare i sopraccitati clienti finali, prevedere che gli esercenti la vendita, su richiesta delle imprese distribuzione, inviino con la prima fattura disponibile, una comunicazione ai clienti in precedenza classificati come non disalimentabili ai sensi del comma 8.3 lettera e) della deliberazione n. 200/99 per i quali non risulta il successivo riconoscimento del bonus sociale, affinché provvedano ad effettuare la richiesta della compensazione di spesa, qualora ne sussistano le condizioni. Nella comunicazione in parola dovrebbe altresì essere segnalato che, in mancanza di tale riconoscimento entro un congruo termine, verrebbe prevista l'esclusione dei medesimi clienti dall'elenco dei soggetti non disalimentabili.

---

<sup>8</sup> Fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura.

10.10 A tal fine, dovranno altresì essere indicati i tempi e le modalità con cui l'impresa distributrice comunica agli esercenti la vendita l'elenco dei clienti in precedenza classificati come non disalimentabili ai sensi del comma 8.3, lettera e) della deliberazione n. 200/99 per i quali non risulta il successivo riconoscimento del bonus sociale.

**Q17** *Quali ulteriori elementi devono essere presi in considerazione al fine di individuare in maniera corretta i clienti finali non disalimentabili in condizioni di disagio fisico?*